II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/98/CEE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1992

che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 13, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi della suddetta direttiva taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione, qualora siano originari della Comunità, per poter essere spostati attraverso il territorio comunitario, oppure nel paese d'origine o nel paese speditore, qualora non siano originari della Comunità, per poter essere introdotti nel territorio comunitario;

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'introduzione delle zone protette richiedono una revisione dell'allegato V, in particolare della sua articolazione, dei titoli e degli elenchi delle merci assoggettate alla soprammenzionata ispezione fitosanitaria;

considerando che tale revisione deve tenere conto dei risultati di un'analisi, basata sui più recenti dati scientifici disponibili, dei rischi fitosanitari connessi ai prodotti originari della Comunità e dei paesi terzi e prendere in considerazione gli organismi nocivi che interessano la Comunità, nonché i relativi requisiti specifici stabiliti negli allegati I, II, III e IV della suddetta direttiva; che occorre, in particolare, classificare in due gruppi distinti i prodotti potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e quelli potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti solo talune zone protette, indipendentemente dalla loro origine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato V della direttiva 77/93/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, sei mesi dopo la sua adozione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27).

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

«ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA — NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, — OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità

I. *Vegetali, prodotti vegetali, e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante.*

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., Pyracantha Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., ad eccezione di *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., e *Stranvaesia* Lindl.

1.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi e di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di *Citrus clementina* Hort. ex Tanaka con peduncoli e foglie.

1.7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:
   — *Castanea* Mill., escluso il legname scortecciato,
   — *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1]:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione (GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1).

Codice NC	Designazione delle merci
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — non di conifere, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)
ex 4404 20	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — non di conifere, di legni tropicali, di quercia (*Quercus* spp.) o di faggio (*Fagus* spp.).

1.8. Corteccia separata dal tronco di *Castanea* Mill.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. e *Verbena* L.

2.2. Vegetali di solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, *Persea* spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4. Sementi e bulbi di vegetali destinati alla piantagione di *Allium cepa* L., *Allium porrum* L. e *Allium schoenoprasum* L.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne, *Gladiolus* Tourn. ex L., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Orinthogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., Tigridia Juss. e *Tulipa* L.

II. *Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell' introduzione o della spedizione in tale zona*

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre vocci.

1.1. Vegetali di conifere (Coniferales), secondo il caso.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Populus* L. e di *Beta vulgaris* L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* l'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Persea americana* P. Mill., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., esclusa la specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. e *Stranvaesia* Lindl.

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. esclusa la specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. e *Stranvaesia* Lindl.

1.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (*Beta vulgaris L.*)

1.8. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. e *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp.

1.10. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), e

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
	— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili:
	— non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico:
	— diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio

1.11. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1. i vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.2. Vegetali di *Begonia* L. e *Euphorbia pulcherrima* Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

PARTE B

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A

I. *Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità*

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle piante di acquario, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, *Trifolium* spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* L., Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

   — *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Pelargonium* l'Herit ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L.,

   — conifere (Coniferales),

   — *Acer saccharum* Marsh., originarie dell'America settentrionale,

   — *Prunus* L., originarie di paesi extraeuropei.

3. Frutti di:

   — *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi,

   — *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn. e *Vaccinium L.*, originari di paesi extraeuropei.

4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

   — conifere (Coniferales),

   — *Acer saccharum* Marsh., *Castanea* Mill., *Populus* L. e *Quercus* L., esclusa la specie *Quercus suber* L.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

   a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie:

      — *Castanea* Mill.,

      — *Castanea* Mill., *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,

      — *Platanus,* compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

      — Conifere (Coniferales), escluso il genere *Pinus* L., originarie di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

      — *Pinus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

      — *Populus* L., originario del continente americano,

      — *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,

      e

   b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi , ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: — di conifere, originario di paesi non europei

Codice NC	Designazione delle merci
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: — non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere, originario di paesi non europei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — di quercia (*Quercus* spp.)
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — non di conifere, di quercia (*Quercus* spp.) o di faggio (*Fagus* spp.)
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — di conifere, originario di paesi non europei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — di quercia (*Quercus* spp.)
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — non di conifere, di legni tropicali, di quercia (*Quercus* spp.) o di faggio (*Fagus* spp.)
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno, originarie di paesi non europei
ex 4416 00	Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (*Quercus* spp.)

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari della Turchia, della Belarus, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldova, della Russia, dell'Ucraina e di paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.

II. *Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette*

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.

2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (*Beta vulgaris* L.).

3. Polline vivo per l'impollinazione di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataequa* L., *Cydonia Mill., Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., escluse le specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., e *Stranvaesia* Lindl.,

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataequs* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. esclusa la specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., e *Stranvaesia* Lindl.

5. Sementi di *Dolichos* Jacq., *Mangifero* spp., *Beta vulgaris* L. e *Phaseolus vulgaris* L.

6. Sementi e frutti (capsule) di *Gossypium* spp.

7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

   a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere *Pinus* L., originario di paesi terzi europei, e

   b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
	— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili:
	— non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

8. Parti di vegetali di *Persea americana* P. Mill., e *Eucalyptus* l'Hérit.»